MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1202, che, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione, ha previsto una procedura finalizzata alla trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato;

VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'articolo 18, comma 1, lettera a), che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*", e, in particolare, l'articolo 2, commi 64, 65 e 66, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze possa disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*" e, in particolare, l'articolo 44, comma 7, che ha previsto il finanziamento, per gli anni 2015 e 2016, di misure per il sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 novembre 2015, n. 22763, che disciplina le misure di sostegno al reddito, in deroga alla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center*;

VISTA la circolare applicativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione 16 aprile 2019, n. 8, avente ad oggetto "*Finanziamento per l'anno 2019 delle misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore del call-center - Art. 26-sexies del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26, in attuazione del comma 7 dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 e decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 22763 del 12 novembre 2015*" e contenente le indicazioni e i chiarimenti operativi in merito all'indennità in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center*;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 327, della che ha previsto il rifinanziamento, per l'anno 2023, delle misure per il sostegno al reddito

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

introdotte dal citato articolo 44, comma 7, decreto legislativo n. 148 del 2015, per un importo pari a 10 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 aprile 2023, n. 55, con il quale sono stati conferiti al dr. Gennaro Gaddi i poteri di adozione degli atti indifferibili, urgenti e necessari della Direzione generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO l'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, in data 15 marzo 2023 relativo alla società COMDATA S.p.A., per la quale sussistono le condizioni previste dalla sopra citata normativa ai fini della concessione dell'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria in deroga alla vigente normativa, in favore del personale dipendente occupato presso il sito di Padova - Viale dell'Industria 23;

VISTA l'istanza di concessione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria in deroga alla vigente normativa per il settore *call center*, datata 30 marzo 2023 e presentata dalla società COMDATA S.p.A. sede di Padova, corredata dalla relazione tecnica, dal piano di risanamento e dall'autodichiarazione relativa ai requisiti di cui all'articolo 1 del citato decreto n. 22763 del 2015 e della circolare applicativa n. 8 del 2019;

VISTO l'inoltro della citata istanza anche all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Padova, ove è ubicata l'unità aziendale interessata dal trattamento in oggetto;

VISTO, in particolare, l'andamento involutivo che sta attraversando l'unità operativa di Padova, con importanti criticità per la tenuta del conto economico dovuto all'acuirsi delle oscillazioni al ribasso dei volumi di traffico ed alla conseguente diminuzione della marginalità delle commesse;

VISTO il piano di risanamento proposto dalla Società che prevede l'intensificazione degli sforzi commerciali volti a favorire il mantenimento dei volumi di traffico e ad individuare nuovi servizi e attività idonei a generare un valore della produzione adeguato rispetto ai costi complessivi sostenuti dalla sede di Padova e funzionale all'individuazione di commesse idonee a ricollocare, con opportuni interventi formativi, il personale interessato dallo strumento di sostegno al reddito, mantenendo in tal modo attivo il polo operativo nel territorio padovano;

PRESO ATTO che la Società COMDATA S.p.A. ha dichiarato, nell'istanza di concessione della indennità, di non aver utilizzato la procedura di stabilizzazione prevista dall'articolo 1, comma 1202, legge n. 296 del 2006, in considerazione del fatto che l'inserimento dei collaboratori a progetto in organico, a partire dal 2011, è avvenuto nel rispetto delle indicazioni fornite dalla circolare dell'allora Ministero del lavoro e della previdenza sociale 14 giugno 2006, n. 17 e poiché, con le assunzioni dei collaboratori a progetto avvenute nel corso del 2013, attraverso contratti di lavoro subordinato, non è stata posta in essere una sanatoria, bensì una modifica delle loro precedenti attività;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

TENUTO CONTO della nota, inviata dalla Società COMDATA S.p.A. a questa Direzione generale, come allegato all'istanza di concessione, con cui la suddetta Società ha comunicato il totale massimo di ore complessive di sospensione della prestazione lavorativa del personale coinvolto (104 unità lavorative – 78,3 *full time equivalent*) e la percentuale di sospensione media delle ore lavorabili per l'intero periodo;

RITENUTO pertanto di autorizzare la concessione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori interessati

D E C R E T A

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell'articolo 44, comma 7, decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, è autorizzata, per il periodo dal 27 marzo 2023 al 26 marzo 2024, la concessione di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in deroga alla vigente normativa, definita dall'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, in data 15 marzo 2023, in favore di un numero massimo di 104 unità lavorative (78,3 *full time equivalent*) della Società COMDATA S.p.A. *(Codice Fiscale 07790430966, Matricola INPS 4983868381, Pagamento diretto: NO)*, dipendenti presso la sede di Padova, Viale dell'Industria 23, con una percentuale di sospensione media pari all'80% per un totale massimo di 130.250 ore complessive.
2. È ammesso il ricorso alla rotazione, tenuto conto della fungibilità dei profili professionali in relazione alle esigenze tecniche, organizzative ed operative aziendali legate al piano di risanamento. Le tempistiche e le modalità di detta rotazione sono definite a livello locale.

Articolo 2

1. L'onere complessivo pari ad € 1.201.575,51 (unmilioneduecentounomilacinquecentosettantacinque/51 euro), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

Articolo 3

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it

Gennaro Gaddi

Firmato digitalmente da
GADDI GENNARO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"